

LA RIFORMA DELL'ART. 9 COST.: NESSUNA NOVITÀ PER LA TUTELA PENALE DELL'AMBIENTE*.

di Giuseppe Maria Palmieri**

Sommario. 1. Premessa. – 2. La irrilevanza della riforma dell'art. 9 Cost. in relazione alle esigenze penalistiche. – 3. Beni giuridici collettivi e garanzie costituzionali. – 4. Tentativi di definizione del bene giuridico ambiente. – 4.1. Inafferrabilità del bene ambiente e natura accessoria delle fattispecie incriminatrici. – 5. Ipertrofia penalistica ed ineffettività. La rilevanza penale degli elementi ambientali come strumento di tutela della salute.

1. Premessa.

Come noto, nel 2001 viene introdotto un riferimento all'ambiente in Costituzione, nell'ambito della disciplina dell'art. 117, al fine di destinare questa materia alla competenza esclusiva dello Stato.

Nel 2022, il legislatore, modificando per la prima volta i principi fondamentali della Carta costituzionale, sente l'esigenza di inserirvi, mediante una integrazione dell'art. 9 Cost., la tutela espressa dell'ambiente.

Prima di quest'ultima riforma, l'art. 9 Cost., oltre ad affermare la tutela della cultura, della ricerca scientifica e tecnica, nonché del patrimonio storico e artistico della nazione, riconosceva già il paesaggio tra i valori fondamentali della Costituzione.

Tuttavia, la legge cost. n. 1/2022 introduce un terzo comma all'art. 9 Cost. in cui si afferma in maniera esplicita che la Repubblica tutela «l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni».

Al di là delle implicazioni degli altri specifici settori contemplati dall'art. 9, può pacificamente affermarsi, come si propone nelle pagine che seguono, che fin da quando ne è sorta l'esigenza, il concetto di paesaggio è da sempre risultato utile riferimento per l'affermazione della rilevanza costituzionale anche dell'ambiente, alla luce di una lettura sistematica con ulteriori principi sovraordinati, quali, in particolare, gli artt. 2 e 32 Cost.

* *Sottoposto a referendum.*

** Ricercatore t.d., lett. b) di Diritto penale – Università di Napoli Federico II.

Nonostante la riforma possa apparire connotata da una portata propulsiva verso la tutela dell'ambiente, a ben vedere, con riferimento agli aspetti penalistici, la stessa si presenta priva di effettività.

Le problematiche di tutela penale in materia ineriscono, su tutte, alle difficoltà derivanti dalla vaghezza ed inafferrabilità del bene giuridico di riferimento. Di conseguenza, le relative fattispecie incriminatrici presentano, sovente, imprecisioni in ordine alla descrizione della condotta, dell'offesa, dell'oggetto della tutela, e si caratterizzano per la natura sanzionatoria del precetto che si fonda sulla violazione di indefinite regole amministrative.

Riguardo a tali problematiche, la riforma costituzionale non appare in grado di apportare un contributo utile; piuttosto, come si tenterà di dimostrare, una effettiva tutela dell'ambiente potrebbe derivare dal ricorso ad un uso sussidiario dello strumento penale, riconoscendo la priorità di soluzioni meno simboliche ed emotivamente rassicuranti, ma probabilmente più efficaci.

2. La irrilevanza della riforma dell'art. 9 Cost. in relazione alle esigenze penalistiche.

Non tutto quello che rappresenta un valore costituzionalmente riconosciuto, sia pur tra i principi fondamentali, deve essere necessariamente protetto dal diritto penale¹.

All'esito della riforma dell'art. 9 Cost. torna in rilievo il dibattito sulla configurabilità del bene ambiente come legittimo oggetto di tutela penale².

¹ Per tutti, D. Pulitanò, *Obblighi costituzionali di tutela penale?*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1983, p. 483 ss.; F.C. Palazzo, *I confini della tutela penale: selezione dei beni e criteri di criminalizzazione*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1992, p. 453 ss.; con specifico riferimento ai temi ambientali, L. Greco, *Rechtsgüterschutz und Tierquälerei*, in B. Bose e D. Sternberg-Lieben (a cura di), *Grundlagen des Straf- und Strafverfahrensrechts, Festschrift für Knut Amelung zum 70. Geburtstag*, Berlin, Duncker&Humblot GmbH, 2009, pp. 3 ss., 10.

² Sul tema della configurabilità del bene giuridico ambiente come legittimo oggetto di tutela penale, note le posizioni di R. Bajno, (voce) *Ambiente nel diritto penale (tutela dell')*, in *Dig. disc. pen.*, I, Torino 1987, p. 115 ss.; A. Baratta, *Ecologia, economia, democrazia, e il patto sociale della modernità*, in *Dei delitti e delle pene*, 2000, p. 9 ss.; C. Bernasconi, *Reato ambientale. Tipicità, offensività, antigiuridicità, colpevolezza*, Pisa, Edizioni ETS, 2008, p. 17 ss.; M. Catenacci, *La tutela penale dell'ambiente. Contributo all'analisi delle norme penali a struttura sanzionatoria*, Padova, Cedam, 1996, p. 17 ss., 265 ss.; G. Cocco, *Nuovi principi ed attuazione della tutela ambientale tra diritto comunitario e diritto interno*, in *Riv. giur. amb.*, n. 1/1999, p. 1 ss.; G. De Santis, *Diritto penale dell'ambiente. Un'ipotesi sistematica*, Milano, Giuffrè, 2012, p. 41 ss.; W. Hassemer, *Grundlinien einer personalen Rechts Güterslehre*, in L. Phillips e H. Scholler (a cura di), *Jenseits des Funktionalismus. Arthur Kauffmann zum 65. Geburtstag*, Heidelberg, Decker u. Müller, 1989, p. 91 ss.; Id., *Umweltschutz durch Strafrecht*, in *N. K.*, Heft I, 1989, p. 46 ss.; E. Lo Monte, *Diritto penale e tutela dell'ambiente. Tra esigenze di effettività e simbolismo involutivo*, Milano, Giuffrè, 2004, p. 238 ss.; J. Luther,

Con l. cost. n. 1/2022 il legislatore italiano, per la prima volta, interviene in modifica – per precisione mediante integrazione additiva – dei principi costituzionali fondamentali³ e, all'interno dell'art. 9, già norma di riferimento per lo specifico settore⁴, introduce in maniera espressa la tutela dell'ambiente, della biodiversità, degli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni⁵.

Come noto, la riforma del 2022 interviene anche sul secondo comma dell'art. 41 Cost., inserendo tra i vincoli a cui sottoporre il libero esercizio della iniziativa economica privata, la tutela della salute e dell'ambiente⁶.

L'obiettivo del legislatore sembrerebbe quello di destinare una tutela per l'ambiente più incisiva rispetto a quanto avvenuto con la riforma costituzionale del 2001⁷, mediante cui fu sancita, all'art. 117 Cost., per la specifica materia, la riserva di legge dello Stato⁸.

Sia pur dettata da onorevoli intenti, la riforma non è stata accolta da unanime favore da

Antropocentrismo ed egocentrismo nel diritto dell'ambiente in Germania e in Italia, in *Pol. dir.*, 1989, p. 673 ss.; P. Patrono, *Il diritto penale dell'ambiente. Rilievi critici e linee di politica criminale*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 1996, p. 1147 ss.; F. Ramacci, *Manuale di diritto penale dell'ambiente*, Padova, Cedam, 2007, p. 6 ss.; C. Roxin, *Strafrecht. Allgemeiner Teil, Band I, Grundlagen der Aufbau der Verbrechenslehre*, 4 Auflage, München C. H. Beck, 2006, p. 18 ss.; per una ricostruzione delle stesse, osservante dei principi penalistici sanciti in Costituzione, sia consentito il rimando a G.M. Palmieri, *La tutela penale dell'ambiente tra legislazione speciale e riforma del codice*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2019, pp. 65 ss., 114 ss., 119 ss.

³ Mostra perplessità sulle modalità mediante cui si è proceduto alla riforma della parte della Costituzione relativa ai principi fondamentali, sia pur in un tempo appena precedente alla stessa, tra gli altri, F. Rescigno, *Quale riforma per l'art. 9 Cost.*, in *Federalismi.it*, 23 giugno 2021, p. 1 ss.; sul tema si veda, M. Cecchetti, *Virtù e limiti della modifica degli artt. 9 e 41 della Costituzione*, in *Corti supreme e salute*, n. 1/2022, p. 127 ss., p. 142 ss.

⁴ V. *infra*, par. 3.

⁵ Per una sintetica rassegna delle proposte che hanno preceduto la riforma del 2022, v., R. Montaldo, *La tutela costituzionale dell'ambiente nella modifica degli artt. 9 e 41 Cost., una riforma opportuna e necessaria?*, in *Federalismi.it*, n. 13/22, p. 187 ss.

⁶ V., C. Sartoretti, *La riforma costituzionale dell'ambiente: un profilo critico*, in *Riv. giur. edil.*, n. 2/2022, p. 119 ss.; sui nuovi rapporti tra gli artt. 9 e 41 Cost., v., P. Brambilla, *L'esigenza di una programmazione generale in senso ambientale nella riforma degli artt. 9 e 41 Cost.*, in *Amb. dir.*, n. 4/2022, p. 1 ss.; sugli stretti rapporti intercorrenti tra la libertà di impresa e la tutela dell'ambiente, in un'ottica di perseguimento di uno "sviluppo sostenibile", già in tempi precedenti alla riforma in esame, v. A. Lucarelli, *La tutela dell'ambiente (art. 37)*, in Id. (a cura di), *Scritti di diritto pubblico europeo dell'economia*, Edizioni Scientifiche Italiane, 2016, pp. 91 ss., 94 ss.

⁷ Cfr., *Dossier* 405, 23 giugno 2021 del Servizio Studi delle Camere, "Modifiche agli artt. 9 e 41 Cost., in materia di tutela dell'ambiente – AC 3156", in www.riformeistituzionali.gov.it.

⁸ L. cost. n. 3/2001, Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione, in *Gazz. uff.* n. 248 del 2001; sul tema, E. Di Salvatore, *Brevi osservazioni sugli articoli 9 e 41 della Costituzione*, in *Costituzionalismo.it*, n. 1/2022, p. 1 ss.; A. Lucarelli, *Il diritto all'ambiente nella riforma costituzionale tra unità e pluralismo*, in *Dir. gest. amb.*, n. 2/2002, p. 333 ss.; C. Sartoretti, *La riforma costituzionale dell'ambiente: un profilo critico*, cit., p. 119 ss.; in ordine al disagevole coordinamento tra il contenuto dell'art. 117 Cost. e la nuova formulazione dell'art. 9 Cost., si consideri che la legge del 2022 introduce in quest'ultimo una riserva di legge statale nei confronti della tutela degli animali, laddove, invece, tale materia non risulta tra quelle di competenza esclusiva dello Stato di cui all'art. 117 Cost.

parte degli studiosi⁹. Non è isolata la posizione secondo cui si tratterebbe di un'operazione simbolica¹⁰, al più, dalla portata auspicabilmente propulsiva¹¹, ma non piuttosto di una effettiva innovazione sul piano del riconoscimento dei valori fondamentali¹².

Risulta, infatti, tradizionalmente riconosciuta la tutela costituzionale dell'ambiente già dal combinato disposto degli artt. 2, 3, 32, c. 1, 117, e la precedente stesura dell'art. 9, c. 2 Cost.¹³.

⁹ Per G. Amendola, *L'ambiente in Costituzione. Primi appunti*, in *Osservatorioagromafie.it*, pp. 1 ss., 2, “questo inserimento della tutela dell'ambiente tra i diritti-doveri costituzionalmente garantiti non sembra affatto inutile. [...] sotto il profilo culturale e politico, aver riconosciuto esplicitamente, oltre al paesaggio, anche l'ambiente come oggetto di tutela costituzionale è certamente opportuno [...] perché colloca con chiarezza il valore ambiente tra i principi fondamentali dello Stato”; laddove, C. Sartoretti, *La riforma costituzionale “dell'ambiente”: un profilo critico*, cit., pp. 119 ss., 126, parla di “un'operazione di mero *maquillage* normativo”, destinata a svolgere una funzione meramente di facciata, “una romantica dichiarazione priva di effettività”; ancor più, G. Severini e P. Carpentieri, *Sull'inutile, anzi dannosa modifica dell'articolo 9 della Costituzione*, in *Giustiziasieme.it*, 22 settembre 2021, pp. 1 ss., 1-2, ritengono la riforma persino nociva dal momento che “la normazione iconica è [...] per lo più *inutile* perché non è corredata da autentiche norme e procedure per dar seguito a quella celebrazione di simboli; e non raramente è anche *dannosa*, perché genera confusione alterando la preesistente realtà dell'ordinamento. [...] La tutela dell'ambiente possiede già una chiara base costituzionale nella combinazione dell'art. 9 e dell'art. 32”; ed ancora, per R. Montaldo, *La tutela costituzionale dell'ambiente, nella modifica degli artt. 9 e 41 cost.: una riforma opportuna e necessaria?*, cit., pp. 187 ss., 212, la modalità della sua elaborazione crea confusione sul piano dei rapporti tra antropocentrismo e ecocentrismo; sulla inaccogliibilità di una concezione meramente ecocentrica di ambiente, si veda Id., *Il valore costituzionale dell'ambiente*, in *Forum Quad. cost., rass.*, n. 2/2021, p. 445 ss.

¹⁰ Tra gli altri, R. Montaldo, *La tutela costituzionale dell'ambiente nella modifica degli artt. 9 e 41 Cost.: una riforma opportuna e necessaria?*, cit., p. 187 ss.; G. Santini, *Costituzione e ambiente: la riforma degli artt. 9 e 41 Cost.*, in *Rass. quad. cost.*, n. 2/2021, p. 460 ss.; C. Sartoretti, *La riforma costituzionale “dell'ambiente”: un profilo critico*, cit., p. 119 ss.; G. Severini-P. Carpentieri, *Sull'inutile, anzi dannosa modifica dell'articolo 9 della Costituzione*, cit., pp. 1 ss., 1-2.

¹¹ M. Cecchetti, *Art. 9 cost.*, in R. Bifulco, A. Celotto e M. Olivetti (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, Milano, Utet Giuridica 2022, pp. 1 ss., 10; F. Cortese, *Sulla riforma degli artt. 9 e 41 Cost.: alcune osservazioni*, in *Ambienteditto.it*, n. 4/2022, p. 1 ss.; F. Fracchia, *L'ambiente nell'art. 9 della Costituzione: un approccio in “negativo”*, in *Dir. econ.*, n. 1/2022, p. 15 ss., 26 ss., anche in *Ambienteditto.it*, n. 4/2022, p. 1 ss.; per un auspicio in tal senso ma molto poco fiducioso sugli esiti per via della pregressa esperienza legislativa, culturale, sociale, C. Sartoretti, *La riforma costituzionale “dell'ambiente”: un profilo critico*, cit., p. 128.

¹² Sul tema, si veda F. Fracchia, *L'ambiente nell'art. 9 della Costituzione: un approccio in “negativo”*, cit., p. 26 ss.; già in un tempo precedente alla riforma costituzionale del 2022, G. Fiandaca, *Prospettive possibili di maggiore tutela penale degli animali*, in A. Mannucci e M. Tallacchini (a cura di), *Per un codice degli animali*, Milano, Giuffrè, 2001, p. 87; diversamente, per L. Siracusa, *Ambiente e diritto penale: brevi riflessioni fra le modifiche agli artt. 9 e 41 Cost. e le prospettive di riforma in ambito internazionale*, in *Legislaz. pen.*, 06.06.2023, 1 ss., pp. 4-5, la riforma avrebbe “il merito [...] di aver definitivamente fugato ogni dubbio circa la rilevanza costituzionale del bene ambiente”.

¹³ Per tutti, in questa sede, E. Capaccioli e F. Dal Piaz, *Ambiente (tutela dell')*. Parte generale e diritto amministrativo, in *Nss. Dig. it.*, Appendice I, Torino 1980, p. 257 ss.; A. Lucarelli, *Il diritto all'ambiente nella riforma costituzionale tra unità e pluralismo*, cit., p. 333 ss.; M.S. Giannini, *Ambiente: saggio sui diversi suoi aspetti giuridici*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1973, 1973, p. 15 ss., 23 ss.; M. Cicala, (voce) *Ambiente (tutela dell')*, *Diritto penale e diritto processuale penale*, in *Nss. Dig.*, I, Torino 1980, p. 265 ss.; R. Bajno, *Ambiente nel diritto penale*, cit., p. 115 ss.; F. Merusi, *Art. 9. Principi generali*, in G. Branca (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, Bologna-Roma, Zanichelli, 1975-1996, p. 435 ss.; A. Predieri (voce), *Paesaggio*, in *Enc. dir.*, XXXI, Milano, 1981, p. 503 ss., 507 ss.; Corte cost., sentenza n. 210/1987, in *Giur. cost.*, 1987, I, p. 1577 ss.; Corte cost., sentenza n. 379/1994, in *Giur. cost.*, 1994, III, p. 34 ss.; F. Bricola,

Dal punto di vista penalistico, le modalità di realizzazione della modifica dell'art. 9 non soltanto non risultano utili, quanto, piuttosto svelano e confermano, la principale questione problematica del settore, ossia la difficoltà di definire un afferrabile concetto di bene giuridico ambiente, e di conseguenza la relativa offesa oggetto di incriminazione.

Nel testo dell'art. 9 Cost., infatti, viene inserito l'espresso riferimento all'ambiente, alla biodiversità, agli ecosistemi: concetti che, già adottati dal legislatore penale e presenti nelle vigenti fattispecie delittuose, hanno creato più di un problema sul piano della certezza della relativa interpretazione ed applicazione¹⁴. In ordine a tali difficoltà, è stato osservato che “i tre soggetti contengono ognuno ‘un mondo’ di difficile definizione, [...] e forse potrebbero essere considerati come una specie di matrioska”¹⁵.

In estrema sintesi, in assenza di un espresso riferimento legislativo, per ambiente può intendersi un'entità tanto vasta, quanto inafferrabile, comprendente l'intero *habitat* in cui e grazie al quale si esplica la vita del genere umano, l'intero complesso di fattori chimici, fisici e biologici, in cui si esplica la vita dell'uomo sul Pianeta terra¹⁶; ed appare evidente che una definizione tanto ampia assorba anche la portata dei concetti di ecosistema e biodiversità.

Tant'è che per biodiversità va intesa la ricchezza di vita sulla terra, i milioni di piante, animali e microrganismi, i geni che essi contengono, i complessi ecosistemi che essi costituiscono nella biosfera¹⁷. Le biodiversità rappresentano la varietà e variabilità degli organismi che, nella loro vita ed evoluzione, compongono ciascun ecosistema.

Ed ogni ecosistema rappresenta una porzione circoscritta di ambiente, una comunità di organismi animali e vegetali – dunque biodiversità –, in cui essi vivono e interagiscono¹⁸. Esempi di ecosistemi sono un lago, una foresta, una barriera corallina, una riserva naturale. Tutti questi elementi, insieme, formano l'ambiente. La formulazione presentata dal legislatore costituzionale, al fine di proporre una tutela rafforzata dell'ambiente, presenta sovrapposizioni e incertezze concettuali che rischiano di farla apparire “confusa e poco

Carattere sussidiario del diritto penale e oggetto di tutela, in *Scritti in memoria di G. Delitala*, vol. I, Milano, Giuffrè, 1984, p. 115 ss.

¹⁴ V. *infra*, par. 3.1.

¹⁵ Così, F. Rescigno, *Quale riforma per l'art. 9 Cost.*, cit., p. 4.

¹⁶ Sin da ora, voce *Ambiente*, in *Annuario Europeo dell'Ambiente*, Docter, 1984, p. 19; M. Cecchetti, *Art. 9 cost.*, cit., p. 1 ss., 30 ss.

¹⁷ www.isprambiente.gov.it.

¹⁸ G. Santini, *Costituzione e ambiente: la riforma degli artt. 9 e 41 Cost.*, cit., p. 467 ss.; sul punto si veda, www.isprambiente.gov.it.

incisiva”¹⁹.

Come risulta diffusamente acquisito, infatti, “il lemma ‘ambiente’, nel linguaggio delle scienze ecologiche e biologiche (ma anche nel linguaggio della pratica giuridica normativa, giurisprudenziale e dottrinale), è considerato solitamente idoneo di per sé a comprendere [...] la pluralità di tutti gli “ecosistemi”, all’interno dei quali si sviluppano gli elementi della “biodiversità”²⁰.

Come si tenterà di dimostrare più avanti, il nuovo contenuto dell’art. 9 Cost. non apporta utili contributi sul piano penalistico, né in ordine alle oggettività giuridiche da selezionare, né in ordine alla relativa descrizione²¹; un concetto di ambiente tanto ampio, polidimensionale, coinvolgente l’interezza degli elementi che compongono ogni parte dell’*habitat* degli uomini²², non riesce a risultare utile sul piano della tutela penale²³.

Al contempo, in senso più ampio, tuttavia, non è mancato chi ha manifestato l’auspicio che questa riforma possa svolgere una funzione propulsiva per un impegno culturale,

¹⁹ Alla luce di tali acquisizioni, F. Rescigno, *Quale riforma per l’art. 9 Cost.*, cit., p. 4, ritiene “che l’elenco formulato sia fuorviante, poco chiaro e foriero di numerosi possibili conflitti in merito ad una possibile interpretazione costituzionalmente orientata. Il problema è che spesso quando si dice troppo, in realtà non si dice nulla”; sulle difficoltà definitorie in merito ai concetti introdotti nel secondo comma dell’art. 9 Cost., nonché sul disagevole coordinamento con la disciplina già prevista dall’art. 117 cost. v., C. Sartoretti, *La riforma costituzionale dell’ambiente: un profilo critico*, cit., p. 122; in senso conforme, G. Severini e P. Carpentieri, *Sull’inutile, anzi dannosa modifica dell’art. 9 della Costituzione*, cit., p. 1 ss.; T.E. Frosini, *La Costituzione in senso ambientale. Una critica*, in *Federalismi.it*, 23.6.2021, p. 1 ss., secondo cui, tra le altre riflessioni critiche, i concetti di “ecosistema” e “biodiversità” rappresentano profili di ambiguità, “voglio vedere [afferma l’Autore], quando la Corte costituzionale sarà chiamata a pronunciarsi su un eventuale vizio di costituzionalità [...], si dovrà rivolgere ad un *expertise* per farsi dire il senso e il significato di queste formule”; per R. Montaldo, *La tutela costituzionale dell’ambiente nella modifica degli artt. 9 e 41 Cost.: una riforma opportuna e necessaria?*, cit., p. 187 ss., 209 ss., la riforma in esame, da ricondurre a quelle teorie variamente dette ecocentriche, sarebbe da considerarsi superflua, per via dei precedenti riconoscimenti dell’ambiente già in sede di giurisprudenza costituzionale, ed il riferimento è, tra le altre, a Corte cost., sentenza n. 201 del 1987; in tal ultimo senso, C. De Fiores, *Le insidie di una revisione pleonastica. Brevi note su ambiente e Costituzione*, in *Costituzionalismo.it*, n. 3/21, p. 136 ss., 149 ss.; per un differente angolo di visuale, favorevole alla riforma per il rilievo che attribuisce all’ambiente, si vedano G. Amendola, *L’ambiente in Costituzione. Primi appunti*, cit., p. 1 ss.; R. Bifulco, *Prmissime riflessioni intorno alla l. cost. n. 1/22 in materia di tutela dell’ambiente*, in *Federalismi.it (paper)*, 06.04.22, p. 2 ss.; D. Porena, “Anche nell’interesse delle generazioni future”. *Il problema dei rapporti intergenerazionali all’indomani della revisione dell’art. 9 della Costituzione*, in *Federalismi.it*, n. 15/2022, p. 121 ss.

²⁰ M. Cecchetti, *Virtù e limiti della modifica degli artt. 9 e 41 della Costituzione*, cit., p. 131; al riguardo, su analoga linea, la posizione di G. Santini, *Costituzione e ambiente: la riforma degli artt. 9 e 41 Cost.*, cit., p. 467 ss.; sul punto si veda, www.isprambiente.gov.it.

²¹ V. *infra*, par. 4.

²² M. Cecchetti, *Art. 9 Cost.*, cit., p. 30 ss.

²³ C. Ruga Riva, *L’ambiente in Costituzione. Cambia qualcosa per il penalista?*, in *Sist. pen.*, 16 febbraio 2023, p. 1 ss.; in tempi precedenti alla riforma del 2022, F. Bricola, *Carattere sussidiario del diritto penale e oggetto della tutela penale*, cit., p. 115, nell’affrontare il problema della concezione costituzionale dei beni giuridici, faceva già espresso riferimento all’equiparazione tra il paesaggio indicato all’art. 9 Cost., e “le più ampie concezioni dell’ambiente oggi dominanti”, alla luce della considerazione per la quale “anche la Costituzione ha i propri elementi elastici che, quali organi respiratori, le consentono, senza tradire il principio-guida, di adeguarsi all’evolversi della realtà”.

politico, legislativo, *extra* penale, finalizzato ad una effettiva tutela dell'ambiente e degli elementi che lo compongono²⁴.

3. Beni giuridici collettivi e garanzie costituzionali.

L'indagine sulle configurabilità o meno del bene giuridico ambiente come legittimo oggetto di tutela penale, anche a seguito dell'inserimento della relativa tutela tra i principi fondamentali della Costituzione, necessita di alcune riflessioni di metodo.

Il concetto di bene giuridico, e la relativa funzione critica, sono presidi di garanzia²⁵. Non

²⁴ Per M. Cecchetti, *Virtù e limiti della modifica degli artt. 9 e 41 della Costituzione*, cit., p. 152, "alla modifica dell'art. 9 Cost. avrebbe potuto aggiungersi opportunamente un comma ulteriore, con la seguente formulazione: Le esigenze della tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi sono integrate nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche e azioni pubbliche degli enti della Repubblica, mediante appositi strumenti organizzativi e procedurali"; per F. Rescigno, *Quale riforma per l'art. 9 Cost.*, cit., p. 3, "la Carta fondamentale non ha poteri taumaturgici e non sono poche le previsioni costituzionali che purtroppo rimangono sostanzialmente inattuato, per cui una revisione formale, se non accompagnata da un reale sforzo culturale-legislativo e sociale, rischia di tradursi in un'astratta formulazione che necessita di complicati equilibri giuridici e giurisprudenziali per trovare un *ubi consistam*".

²⁵ K. Amelung, *Rechtsgüterschutz und Schutz der Gesellschaft*, Frankfurt am Main, Athenäum, 1972; F. Angioni, *Contenuto e funzioni del concetto del bene giuridico*, Milano, Giuffrè, 1983, *passim*, p. 3 ss., 20 ss.; F. Bricola, *Teoria generale del reato*, in *Nss. D. I.*, XIX, Torino, 1973, p. 7 ss., 8 ss.; Id., *Carattere sussidiario del diritto penale e oggetto di tutela*, cit., p. 99 ss.; A. Cavaliere, *Riflessioni sul ruolo dell'offensività nella teoria del reato costituzionalmente orientata*, in G. Giostra e G. Insolera (a cura di), *Costituzione, diritto e processo penale*, Milano, Giuffrè, 1988, p. 133 ss.; G. Fiandaca, *Il bene giuridico come problema teorico e come criterio di politica criminale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1982, p. 42 ss.; Id., *Note sul principio di offensività e sul ruolo della teoria del bene giuridico tra elaborazione dottrinale e prassi giudiziaria*, in A.M. Stile (a cura di), *Le discrasie tra diritto e giurisprudenza in diritto penale*, Napoli, Jovene, 1991, p. 61 ss.; Id., *Sul bene giuridico. Un consuntivo critico*, Torino, Giappichelli, 2014; A. Fiorella (voce), *Reato in generale*, in *Enc. dir.*, XXXVIII, Milano 1989, p. 770 ss., 789 ss.; W. Hassemer, *Grundlinien einer personalen Rechts Gutslehre*, cit., p. 85 ss.; Id., *Il bene giuridico nel rapporto di tensione tra Costituzione e diritto naturale*, in *Dei delitti e delle pene*, 1984, p. 104 ss.; Id., *Rechtsgüterschutz und Schutz der Gesellschaft*, in *ZStW*, 1975, p. 146 ss.; Id., *Sozialtechnologie und Moral: Symbole und Rechtsgüter*, in *Recht und Moral*, Baden-Baden 1991, p. 329 ss.; Id., *Symbolisches Strafrecht und Rechtsgüterschutz*, in *NSStZ*, 1989, p. 553 ss.; Id., *Theorie und Soziologie des Verbrechens. Ansätze zu einer Praxisorientierten Rechtsgutslehre*, Frankfurt am Main, Athenäum, 1973, *passim*, p. 57 ss.; H. Jäger, *Strafgesetzgebung und Rechtsgüterschutz bei Sittlichkeitsdelikten*, Stuttgart, Enke, 1957; U. Kindhäuser, *Strafe, Strafrechtsgut und Rechtsgüterschutz*, in C. Lüdersen, C. Nestler tremel e E. Weigend (a cura di), *Modernes Strafrecht und ultima Ratio Prinzip*, Frankfurt-Berlin-NewYork-Paris, Athenäum, 1990, p. 29 ss.; V. Manes, *Il principio di offensività nel diritto penale. Canone di politica criminale, criterio ermeneutico, parametro di ragionevolezza*, Torino, Giappichelli, 2005, p. 19 ss.; M. Marx, *Zur Definition des Begriffs „Rechtsgut“*, Köln, Heymann, 1972, *passim*, p. 62 ss.; N. Mazzacuva, *Modello costituzionale di reato. Le "definizioni" del reato e la struttura dell'illecito penale*, in G. Insolera, N. Mazzacuva, M. Pavarini e M. Zanotti (a cura di), *Introduzione al sistema penale*, I, Torino, Giappichelli, 1997, p. 79 ss.; S. Moccia, *Dalla tutela di beni alla tutela di funzioni, tra illusioni postmoderne e riflussi illiberali*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1995, p. 343 ss.; Id., *Il diritto penale tra essere e valore. Funzioni della pena e sistematica teleologica*, Napoli, Edizioni scientifiche Italiane, 1992, p. 173 ss.; H. Otto, *Rechtsgutsbegriff und Deliktstatbestand*, in H. Müller-Dietz (a cura di), *Strafrechtsdogmatik und Kriminalpolitik*, Köln-Berlin-Bonn-München, Heymann, 1971, p. 3 ss.; D. Pulitanò, *Obblighi costituzionali di tutela penale?*, cit., p. 484 ss.; C. Roxin, *Sinn und Grenzen der staatlicher Strafe*, ora in *Strafrechtliche Grundlagentheorie*, Berlin-NewYork, WdeG, 1973, p. 13 ss.; H.J. Rudolph,

risulta possibile farne usi differenti da quanto è sancito nella Carta fondamentale.

È indispensabile, per fini, tra gli altri, di certezza del diritto, parità di trattamento, dunque funzione della pena ed effettività del sistema²⁶, che il legislatore penale risulti vincolato nella selezione di oggettività giuridiche caratterizzate da rilievo costituzionale, afferrabilità²⁷, offendibilità, tutelabilità, e funzionalità rispetto allo sviluppo della personalità del singolo²⁸.

Sono sempre attuali gli insegnamenti secondo cui una legittima definizione dell'oggetto della tutela penale deve fondarsi sull'osservanza dei principi sanciti, tra gli altri, dagli artt. 2, 3, 13, 21, 25 c. 2, 27 cc. 1 e 3, Cost.²⁹.

Tali acquisizioni consentono di giungere alla elencazione di un catalogo chiuso di beni giuridici, che abbiano le su indicate caratteristiche, e che siano preesistenti rispetto alle norme incriminatrici³⁰.

I beni giuridici, che corrispondono a situazioni di valore offendibili e tutelabili, funzionali allo sviluppo della personalità dell'individuo, la cui tutela diventa imprescindibile ai fini della pacifica convivenza tra i consociati in libertà, sono sempre gli stessi. Possono cambiare i tempi, evolvere le tecnologie o gli usi sociali, e pertanto mutare le modalità di aggressione, ma come ci insegna Hassemer, “fondamento naturale del bene giuridico è la vita”³¹. I beni giuridici restano gli stessi; e tali riflessioni risultano in particolar modo utili con riferimento a interessi macroscopici, cosiddetti collettivi, a titolarità diffusa. In

Die verschiedenen Aspekte des Rechtsgutsbegriffs, in *Festschrift für Honig*, Göttingen, Schwartz, 1970, p. 151 ss.; D. Santamaria, *Per una storia del bene giuridico*, in *Studi sen.*, 1964, p. 301 ss.

²⁶ S. Moccia, *Il diritto penale tra essere e valore*, cit., p. 83 ss.

²⁷ Per tutti, H. Jäger, *Strafgesetzbuch und Rechtsgüterschutz bei Sittlichkeitsdelikten*, cit., pp. 12 ss., 13.

²⁸ S. Moccia, *Sui principi normativi di riferimento per un sistema penale teleologicamente orientato*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1989, p. 1006 ss.

²⁹ Per tutti, F. Bricola, *Teoria generale del reato*, cit., p. 14 ss.; S. Moccia, *Il diritto penale tra essere e valore*, cit., p. 173 ss.; F.C. Palazzo, *I confini della tutela penale: selezione dei beni e criteri di criminalizzazione*, cit., p. 453 ss.; sulla ‘personale Rechtsgutslehre’, W. Hassemer, *Grundlinien einer personalen Rechts Gutslehre*, cit., p. 85 ss.; per un orientamento conforme, riferito alla specifica materia dell'ambiente, O. Hohmann, *Das Rechtsgut der Umweltdelikte*, Frankfurt am Main-Berlin-Bern-NewYork-Paris, Peter Lang, 1991, p. 53 ss.

³⁰ F. Angioni, *Contenuto e funzioni del concetto di bene giuridico*, cit., p. 88; A. Cavaliere, *Riflessioni sul ruolo dell'offensività nella teoria del reato costituzionalmente orientata*, cit., p. 150; W. Hassemer, *Grundlinien einer personalen Rechtsgutslehre*, cit., p. 89; Id., *Il bene giuridico nel rapporto di tensione tra Costituzione e diritto naturale*, cit., p. 105; Id., *Theorie und Soziologie des Verbrechens. Ansätze zu einer praxisorientierten Rechtsgutslehre*, cit., p. 57 ss.; V. Manes, *Il principio di offensività nel diritto penale*, cit., p. 160 ss.; F.C. Palazzo, *I confini della tutela penale: selezioni dei beni e criteri di criminalizzazione*, in *Verso un nuovo codice penale*, a cura del Centro studi giuridici e sociali Cesare Terranova, Milano, Giuffrè, 1993, pp. 104, 111; D. Pulitanò, *La teoria del bene giuridico tra codice e Costituzione*, in *Quest. Crim.*, 1981, p. 117 ss.; Id., *Obblighi costituzionali di tutela penale?*, cit., p. 483 ss.; per un diverso angolo di visuale, G. Marinucci e E. Dolcini, *Costituzione e politica dei beni giuridici*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1994, pp. 333 ss., 349.

³¹ W. Hassemer, *Il bene giuridico nel rapporto di tensione tra Costituzione e diritto naturale*, cit., p. 106.

relazione ad essi, per via della rispettiva natura e conformazione, sembrerebbero legittimarsi tecniche di tutela anticipate e conseguenti scorciatoie probatorie³², laddove risulterebbe indispensabile, piuttosto, riconoscere la loro rilevanza mediante la definizione della molteplicità di concreti interessi individuali che vi risultano connessi³³.

Il diritto penale è strumento di tutela di beni giuridici, eppure talvolta, sovente nelle moderne legislazioni caratterizzate da emergenza e simbolicità, viene utilizzato come strumento mediante il quale si tenta di regolare fenomeni sociali. Viene posta una sanzione penale, apparentemente la più severa, a presidio di comportamenti, il più delle volte descritti in maniera poco precisa, che destano allarme sociale³⁴.

Tale operazione politico-legislativa non riguarda soltanto il settore del diritto penale dell'ambiente; si pensi, tra gli interventi più recenti, alla disciplina penale del tutto indeterminata, e caratterizzata da continui giri di vite, con la quale si tenta di fronteggiare il fenomeno della cosiddetta violenza di genere³⁵, o ancora alla disciplina penale, di natura sanzionatoria, fondata sul tipo d'autore, mediante la quale il moderno legislatore ritiene di fronteggiare il macro fenomeno, di dimensione planetaria, dei flussi migratori³⁶.

Legislazioni di tal fatta, in genere, presentano carenze sul piano della determinatezza, le fattispecie incriminatrici di tali settori difficilmente risultano soddisfacenti sul piano della

³² C. Pedrazzi, *Problemi di tecniche legislative*, in Id. e G. Cocco (a cura di), *Comportamenti economici e legislazione penale*, Milano, Giuffrè, 1979, p. 32 ss.; Id., *Interessi economici e tutela penale*, in A.M. Stile (a cura di), *Il bene giuridico e riforma della parte speciale*, Napoli, Jovene, 1985, p. 293 ss.; F. Mantovani, *Il principio di offensività del reato nella Costituzione*, in *Studi in onore di C. Mortati*, IV, Milano, Giuffrè, 1977, p. 447 ss.; Id., *Il problema dell'offensività del reato nelle prospettive di riforma del codice penale*, in G. Vassalli (a cura di), *Problemi generali di diritto penale*, Milano, Giuffrè, 1982, p. 65 ss.; con espresso riferimento all'ambiente, M. Catenacci, *La tutela penale dell'ambiente*, cit., p. 238 ss., alla luce delle difficoltà probatorie in ordine al nesso causale e all'evento, in relazione al bene giuridico dell'"equilibrio ecologico di acqua, aria e suolo" (op. cit., pp. 265 ss., 269), propone un processo di legittimazione delle fattispecie di pericolo astratto.

³³ Sulla necessità di una esatta definizione della portata dei cosiddetti beni giuridici collettivi, W. Hassemer, *Grundlinien einer personalen Rechtsgutslehre*, cit., p. 90 ss.; A. Cavaliere, *Riflessioni sul ruolo dell'offensività nella teoria del reato costituzionalmente orientata*, cit., p. 152; F. Bricola, *Carattere sussidiario del diritto penale e oggetto di tutela*, cit., p. 101 ss.; Id., *Legalità e crisi: l'art. 25 commi 2 e 3 della Costituzione rivisitato alla fine degli anni '70*, in *Quest. crim.* 1980, pp. 179 ss., 213.

³⁴ W. Hassemer, *Symbolisches Strafrecht und Rechtsguterschutz*, cit., p. 553 ss.; Id., *Umweltschutz durch Strafrecht*, cit., p. 47; G. Fiandaca, *Il diritto penale piegato al consenso*, in *Il Mattino*, 22 maggio 2015; S. Moccia, *La perenne emergenza. Tendenze autoritarie nel sistema penale*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1997, *passim*, p. 5 ss., 22 ss.

³⁵ Per tutti, i recenti contributi di F. Basile, *La tutela delle donne dalla violenza dell'uomo: dal codice Rocco al codice rosso*, in *Dir. pen. uomo*, n. 11/2019, p. 78 ss.; e T. Padovani, *L'assenza di coerenza mette a rischio la tenuta del sistema*, in *Guida dir.*, 2019, p. 37 ss.

³⁶ V. i recenti studi sul tema di A. Cavaliere, *La vita dei migranti e il diritto punitivo*, in *Sist. pen.*, n. 4/2022, p. 43 ss.; G.L. Gatta, *La pena nell'era della crimmigration: tra Europa e Stati Uniti*, in C.E. Paliero, F. Viganò, F. Basile e G.L. Gatta (a cura di), *La pena, ancora: tra attualità e tradizione*, *Studi in onore di Emilio Dolcini*, II, Milano, Giuffrè, 2018, p. 987 ss.; L. Masera, *La crimmigration del decreto Salvini*, in *Legislaz. pen.*, 24.07.2019, p. 1 ss.

descrizione delle condotte, dei relativi oggetti, delle offese oggetto di incriminazione, e dei relativi beni giuridici.

E, come accennato, la violazione delle garanzie che dovrebbero accompagnare la redazione della norma penale presenta inevitabili ricadute sulla efficace tutela del bene che andrebbe tutelato³⁷.

In vista di un efficientismo puramente di facciata, si assiste alla violazione del fondamentale ed acquisito binomio “osservanza delle garanzie – effettività del sistema”³⁸.

4. Tentativi di definizione del bene giuridico ambiente.

In assenza di una espressa previsione legislativa in ordine ad una esatta definizione del bene ambiente, un primo riferimento in tal senso è stato rappresentato dalla ampia formula adottata dal Consiglio dell'Unione europea nel 1973 secondo cui per ambiente va inteso l'«insieme degli elementi che, nella complessità delle loro reazioni, costituiscono il quadro, l'*habitat* e le condizioni di vita dell'uomo, quali sono in realtà e quali sono percepiti», in buona sostanza l'ambiente sarebbe costituito dalla totalità degli elementi naturali di cui ed in cui si svolge la vita dell'uomo³⁹.

Naturalmente, definizioni di tale ampia portata non riescono a risultare utili per i fini

³⁷ Si vedano, per tutti, F. Bricola, *Legalità e crisi: l'art. 25, commi 2 e 3, della Costituzione, rivisitato alla fine degli anni '70*, cit., pp. 179 ss., 188; G. De Francesco, *Il principio della personalità della responsabilità penale nel quadro delle scelte di criminalizzazione. Suggestioni teleologiche ed esigenze politico-criminali, nella ricostruzione dei presupposti costituzionali di riconoscibilità dell'illecito penale*, in Riv. it. dir. proc. pen., 1996, p. 21 ss., 51 ss.; P.J.A. Feuerbach, *Revision der Grundsätze und Grundbegriffe des positiven peinlichen Rechts*, I (Erfurt 1799), Aalen 1973, pp. 12-13; V. Manes, *Il principio di offensività nel diritto penale*, cit., p. 237 ss.; S. Moccia, *La promessa non mantenuta. Ruolo e prospettive del principio di determinatezza/tassatività nel sistema penale italiano*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2001, p. 112 ss.; F.C. Palazzo, *Il principio di determinatezza nel diritto penale*, Padova, Cedam, 1979, *passim*; Id., *Legge penale*, in Dig. disc. pen., VII, Torino 1993, p. 355 ss.; F. Sgubbi, *Il reato come rischio sociale*, Bologna, Il Mulino, 1990, p. 56 ss.; G. Vassalli, *Nullum crimen nulla poena sine lege*, in Dig. pen., VII, Torino, 1994, p. 278 ss.

³⁸ Sull'“antitesi apparente”, nei rapporti tra garanzia per il singolo ed effettività del sistema, v., S. Moccia, *La perenne emergenza*, cit., p. 1 ss.; sul tema della effettività in materia penale, C.E. Paliero, *Il principio di effettività nel diritto penale*, in Riv. it. dir. proc. pen., 1990, pp. 430 ss., 480; A. Cavaliere, *Effettività e criminalità organizzata*, in S. Moccia (a cura di), *Criminalità organizzata e risposte ordinamentali. Tra efficienza e garanzia*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1999, p. 291 ss.; sulla effettività, con preciso riferimento al diritto penale ambientale, E. Lo Monte, *Diritto penale e tutela dell'ambiente. Tra esigenze di effettività e simbolismo involutivo*, cit., p. 148 ss.; Id., *Ecomafia: Il controllo penale tra simbolicità ed ineffettività*, in V. Patalano (a cura di), *Nuove strategie per la lotta al crimine organizzato transnazionale*, Torino, Giappichelli, 2003, pp. 235 ss., 237.

³⁹ In tal senso, voce *Ambiente*, in *Annuario Europeo dell'Ambiente*, Docter, 1984, p. 19.

penalistici⁴⁰.

A tal riguardo, è stato osservato che “l’ambiente, come tutti gli altri beni della collettività, potrà trovare la propria legittimazione in termini di tutela penale soltanto nell’essere strumentale al soddisfacimento di un interesse personalistico”⁴¹, e pertanto, in tempi precedenti alla riforma del 2022, è emersa una ricostruzione fondata sul combinato disposto, tra gli altri, degli artt. 9, c. 2⁴², e 32, c. 1, Cost.

Oggetto della tutela penale, è stato suggerito, sarebbe quella *parte di ambiente-paesaggio* funzionale allo sviluppo della personalità del singolo, nel contesto sociale⁴³.

⁴⁰ Si pensi alla definizione secondo cui per ambiente va inteso “l’insieme delle condizioni fisico-chimiche e biologiche che permettono e favoriscono la vita degli esseri viventi”, G. Devoto e G.C. Oli, *Vocabolario della lingua italiana*, Firenze, Le Monnier, 1990; oppure, a quella secondo cui “l’ambiente è un sistema complesso di fattori fisici, chimici e biologici, di elementi viventi e non viventi e di relazioni in cui sono immersi tutti gli organismi che abitano il Pianeta”, in www.treccani.it; si pensi anche a definizioni quali quelle suggerite da M. Catenacci, *La tutela penale dell’ambiente*, cit., p. 17 ss., che propone un’accezione di ambiente intesa nel senso di paesaggio costituito da una molteplicità di beni ambientali; o, ancora, a quella proposta da A. Albamonte, *Sistema penale ed ambiente*, Padova, Cedam, 1989, p. 8, secondo cui va proposta “una segmentazione dell’ambiente in sub-settori, conferendo agli stessi una autonomia in rapporto alle patologie di inquinamento dell’aria, dell’acqua, da rumore, urbanistico, culturale, paesistico”; per un’accezione di ambiente inteso nel senso di oggetto della normativa relativa alla tutela delle acque, dell’aria e del suolo, si veda, M.S. Giannini, “Ambiente”: *saggio sui diversi suoi aspetti giuridici*, cit., p. 23 ss.; per E. Capaccioli e F. Dal Piaz, *Ambiente (tutela dell’)*, cit., p. 258, il concetto di ambiente va riferito a “una pluralità di tutele, connesse, ciascuna, a diversi interessi giuridicamente protetti e disciplinati”; M. Cicala, *Ambiente (tutela dell’)*, cit., p. 265, fa riferimento a “una visione integrale e pluridimensionale del compendio naturalistico”; L’art. 1, l. n. 349/86, istitutiva del Ministero dell’ambiente, indica quali compiti del Ministero: «[la] promozione, la conservazione ed il recupero delle condizioni ambientali conformi agli interessi fondamentali della collettività ed alla qualità della vita, nonché la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale nazionale e la difesa delle risorse naturali dall’inquinamento»; per i riflessi penalistici, cfr., V. Manes, *Il principio di offensività nel diritto penale*, cit., p. 166.

⁴¹ W. Hassemer, *Grundlinien einer personalen Rechtsgutslehre*, cit., p. 91; sulla natura funzionalpersonalistica della tutela dell’ambiente, ricavata anche da una approfondita analisi dell’art. 37 della Carta di Nizza – CDFUE –, si veda, A. Lucarelli, *La tutela dell’ambiente (art. 37)*, cit., 96, in cui l’A. evidenzia la necessaria “dimensione sociale, antropocentrica e solidaristica” della tutela dell’ambiente.

⁴² Per una panoramica delle molteplici interpretazioni riferite al concetto di paesaggio di cui all’art. 9 co.2 Cost., P. Perlingieri e D. Messinetti, *Art. 9*, in P. Perlingieri (a cura di), *Commento alla Costituzione italiana*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2001, p. 44 ss.; A. Predieri, *Significato della norma costituzionale sulla tutela del paesaggio*, in Id. (a cura di) *Urbanistica, tutela del paesaggio, Espropriazione*, Milano, Giuffrè, 1969, p. 3 ss., 18 ss.; Id., *Paesaggio*, cit., p. 503 ss.; A.M. Sandulli, *La Tutela del paesaggio nella Costituzione*, in *Riv. giur. edil.*, 1967, II, p. 70 ss.; A. Sestini, *Il paesaggio*, in *Conosci l’Italia*, VII, Milano, Touring Club Italiano, 1963, p. 3; F. Merusi, *Art. 9. Principi generali*, cit., p. 435 ss.; G. Santini, *Il paesaggio nella cultura e nell’arte del XX secolo*, in Id. (a cura di), *Il paesaggio. Pittura contemporanea*, Milano, Mondadori, 1988, p. 8; Corte Cost., sentenza n. 379/1994, in *Giur. Cost.*, 1994, III, p. 3422 ss.

⁴³ In tal senso, A. Manna, *Struttura e funzione dell’illecito penale ambientale. Le caratteristiche della normativa sovranazionale*, in *Giur. mer.* n. 10/2004, 2162 ss., p. 2164; sul primo intervento legislativo in Italia finalizzato alla tutela dell’ambiente in un’ottica secondo cui “lo Stato deve assumersi delle responsabilità in ordine alla difesa delle risorse naturali [...] per tutelare le posizioni individuali che si rapportano al bene stesso”, v., A. Lucarelli, *La legge Croce del 1922 ed il convegno internazionale di Capri su paesaggio. Alla ricerca delle radici del diritto ambientale nel mondo di ieri*, in *Dir. pubbl. eur. Rass. online*, n. 1/2023, pp. 268 ss., 268-269, in cui l’A. prosegue osservando che “ciò che appare nello sforzo legislativo crociano è quello di combinare la dimensione più intimista della persona con un quadro di regole che pongono lo Stato come paladino della difesa dei beni di appartenenza collettiva. [...] in Croce è già chiaro che l’elemento contemplativo ed estetizzante del paesaggio vada materialmente difeso per garantire e salvaguardare l’elevazione spirituale dell’*humanitas*”.

“L’ambiente (così come l’ordine pubblico e la morale) [, è stato osservato,] è troppo vago per poter assurgere ad autonomo, indipendente, bene giuridico. Tuttavia, la pulizia del suolo, dell’aria, dell’acqua [...] può essere concretizzabile. Bisogna ricavare, dunque, una molteplicità di beni giuridici, in relazione all’ambiente e descriverli, con esattezza, ciascuno per conto suo”⁴⁴.

In assenza di una esplicita previsione costituzionale, fino alla riforma del 2022, la proposta per il riconoscimento di un valore che assumesse legittima dignità di oggetto di tutela penale era emersa da una lettura sistematica delle norme gerarchicamente sovraordinate.

Da qui, ambiente inteso nel senso di *bene giuridico di categoria*, che “rappresenta una sintesi categoriale, le cui singole componenti (acqua, aria, suolo) possono legittimamente porsi come oggetto della tutela penale e, pertanto, quali idonei beni di singole fattispecie incriminatici”⁴⁵. “Il danno all’ambiente [consisterebbe, dunque], nella rottura del ciclo biologico che caratterizza ognuno dei tre elementi fondamentali”⁴⁶.

Tale tentativo di definire un perimetro quanto più circoscritto dell’oggetto della norma, da valutarsi in osservanza della relativa capacità a risultare funzionale al soddisfacimento di significativi interessi umani⁴⁷, non sembra potersi considerare del tutto risolutivo in quanto inestricabilmente connesso con i su descritti, indeterminati, concetti di ambiente, ecosistemi e biodiversità⁴⁸.

Probabilmente, i contributi sul tema della necessaria concretizzazione degli elementi ambientali possono risultare utili in un’ottica di tutela degli stessi in maniera strumentale alla tutela del fondamentale e legittimo bene giuridico della salute⁴⁹.

⁴⁴ V., C. Roxin, *Strafrecht Allgemeiner Teil*, cit., p. 18 ss.

⁴⁵ E. Lo Monte, *Diritto penale e tutela dell’ambiente*, cit., p. 238

⁴⁶ V., M. Catenacci, *La tutela penale dell’ambiente*, cit., p. 17 ss., 265 ss.; sul tema si veda A. Eser, *Umweltschutz: Eine Herausforderung für das Strafrecht*, in *Festschrift für Josef Maria Aussling zum 65. Geburtstag*, Otterbach, 1990, pp. 76 ss., 83, 95, secondo cui “alle manifestazioni ecologiche dell’*habitat* naturale dell’uomo, quali acqua, aria, paesaggio, ed il mondo animale e vegetale, si deve riconoscere il carattere di legittimi beni giuridici degni di tutela penale. L’obiettivo è la tutela della salute degli esseri umani”.

⁴⁷ Per una analisi critica rivolta all’accoglimento della concezione personalistica del bene giuridico, con specifico riferimento anche al settore ambientale, v., G. Cocco, *Beni giuridici funzionali versus bene giuridico personalistico*, in E. Dolcini e C.E. Paliero (a cura di), *Studi in onore di Giorgio Marinucci*, Milano, Giuffrè, 2006, pp. 179 ss., 183, secondo cui “una concezione personalistica del bene giuridico non può estromettere dalla tutela penale i beni superindividuali, economici e ambientali”.

⁴⁸ V. *supra*, par. 1.

⁴⁹ Sulla relazione tra interessi giuridici e interessi naturali, nonché, sulla concezione antropocentrica dell’ambiente e sulla inestricabile connessione tra “ambiente, salute e bisogno di vita delle persone”, e dunque per una tutela del primo, esclusivamente, in un’ottica di salvaguardia degli altri due, v., per tutti, W. Hassemer, *Il bene giuridico nel rapporto di tensione tra Costituzione e diritto naturale*, cit., p. 105; Id., *Grundlinien einer personalen Rechtsgutslehre*, cit., p. 91, per l’illustre Autore “la concezione personalistica del bene giuridico non è incompatibile con la tutela dei beni giuridici della collettività, anzi, rende tali beni

4.1. Inafferrabilità del bene ambiente e natura accessoria delle fattispecie incriminatrici.

“Riserva di legge, tassatività, offensività, proporzione, sussidiarietà [sono] principi del tutto ignoti al diritto penale dell’ambiente; criteri di selezione del bene giuridico, bilanciamento di interessi, tecniche di tutela, causalità, (...) criteri di imputazione personale, modelli sanzionatori: problemi tutti da risolvere”⁵⁰.

Tali affermazioni, risalenti al 1996 e riferite dunque ad un tempo in cui il diritto penale dell’ambiente era costituito esclusivamente da legislazione speciale *extra* codicistica composta da ipotesi di pericolo presunto dalla natura contravvenzionale e sanzionatoria, risultano oggi ancora del tutto attuali, nonché riferibili sia alla legislazione speciale confluita nel d.lgs. n. 152/2006 – TUA –, sia alle ipotesi delittuose introdotte con l. n. 68/2015 nel titolo VI-*bis* del codice penale.

In entrambi i settori di disciplina il ruolo dell’accessorietà alle disposizioni amministrative svolge un ruolo determinante.

Nella disciplina contenuta nel TUA il concetto di bene giuridico svanisce per lasciare il posto alla tutela di funzioni di controllo della pubblica amministrazione, alla tutela di scopi, delle *rationes* stesse della norma penale⁵¹. Basti pensare a modelli di incriminazione quali la mancata comunicazione dei dati relativi alle emissioni agli organi della pubblica amministrazione, oppure all’esercizio di un’attività non autorizzata, per avere esempi di una legislazione che incrimini la trasgressione del rapporto di collaborazione tra cittadino e pubblica amministrazione, e l’infrazione delle funzioni amministrative di controllo. Emblematico esempio di legislazione penale in cui viene persa di vista l’offesa al bene è

funzionali per la persona. Questi beni possono rilevare in termini penalistici esclusivamente come strumento funzionale alla tutela di interessi personalistici”; sul tema si vedano i fondamentali contributi di J. Luther, *Antropocentrismo ed egocentrismo nel diritto dell’ambiente in Germania e in Italia*, cit., p. 673 ss.; A. Baratta, *Ecologia, economia, democrazia e il patto sociale della modernità*, cit., p. 9 ss.; nella giurisprudenza interna, Corte cost., sentenza n. 210/1987, in *Giur. Cost.*, cit., p. 1577 ss.

⁵⁰ P. Patrono, *Il diritto penale dell’ambiente. Rilievi critici e linee di politica criminale*, cit., p. 1147; già in precedenza, in termini analoghi, W. Hassemer, *Umweltschutz durch Strafrecht*, cit., pp. 46 ss., 49.

⁵¹ Sulla identificazione della *ratio* della norma, con lo “scopo della disposizione”, per tutti, F. Angioni, *Contenuto e funzioni del concetto di bene giuridico*, cit., p. 27; con specifico riferimento al tema dell’ambiente, M. Catenacci, *Beni e funzioni, oggetto di tutela nella legge Merli sull’inquinamento delle acque*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 1996, pp. 1219 ss., 1226, evidenzia come la necessaria concretezza, offendibilità e preesistenza del bene giuridico non siano requisiti appartenenti alle, cosiddette, funzioni di controllo della pubblica amministrazione.

rappresentato dalla recente disciplina di estinzione delle contravvenzioni ambientali contenuta nella parte VI-bis del TUA, che si riferisce ad ipotesi che, per definizione legislativa, non hanno cagionato né danno né pericolo nei confronti delle risorse ambientali⁵².

Sovente, nel settore che ci occupa, si assiste alla predisposizione di norme penali di pericolo astratto/presunto che, con rinvii per la integrazione del precetto a provvedimenti della pubblica amministrazione, perdono di vista l'oggetto della tutela per perseguire obiettivi di organizzazioni politiche, sociali, economiche⁵³; tali norme, di natura sanzionatoria e poste a presidio di *rationes*, non disciplinano l'offesa al bene, quanto piuttosto la mera violazione del precetto⁵⁴.

Queste problematiche non caratterizzano soltanto la legislazione speciale, quanto piuttosto anche le fattispecie codicistiche di cui ai delitti di inquinamento e disastro ambientale *ex* artt. 452-bis e *quater* c.p.

Nonostante tali fattispecie siano state elaborate mediante l'utilizzo di formule generalmente utilizzate per i reati di danno⁵⁵, la presenza nei rispettivi precetti dell'avverbio "abusivamente" ne evidenzia la relativa natura amministrativa.

Le attività di inquinamento e disastro – presumibilmente dannose per l'ambiente – risultano penalmente rilevanti soltanto qualora siano realizzate in violazione di indeterminate disposizioni secondarie, probabilmente, peraltro, non ancora neppure esistenti al momento

⁵² Sul tema, v., Caterini, *Effettività e tecniche di tutela nel diritto penale dell'ambiente. Contributo ad una lettura costituzionalmente orientata*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2017, p. 166 ss., 169 ss.

⁵³ W. Hassemer, *Il bene giuridico nel rapporto di tensione tra Costituzione e diritto naturale*, cit., p. 110.

⁵⁴ Sui problemi derivanti dalle incriminazioni del pericolo astratto/presunto, senza pretese di esaustività, F. Bricola, *Carattere sussidiario del diritto penale e oggetto della tutela*, cit., p. 133 ss.; Id., *Teoria generale del reato*, cit., p. 76 ss.; S. Canestrari (voce), *Reato di pericolo*, in *Enc. giur. Treccani*, XXVI, Roma 1991, p. 1 ss.; C. Fiore, *Il reato impossibile*, Napoli, Jovene, 1959, p. 1 ss.; M. Gallo, *I reati di pericolo in Foro pen.*, 1969, p. 1 ss.; G. Grasso, *L'anticipazione della tutela penale: i reati di pericolo e i reati di attentato*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1986, p. 689 ss.; F. Mantovani, *Il principio di offensività nello schema di delega legislativa per un nuovo codice penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1997, p. 313 ss.; S. Moccia, *Dalla tutela di beni alla tutela di funzioni*, cit., p. 343 ss.; Id., *Il diritto penale tra essere e valore*, cit., p. 178 ss.; T. Padovani, *La problematica del bene giuridico e la scelta delle sanzioni*, in *Dei delitti e delle pene*, 1984, p. 114 ss.; con specifico riferimento all'ambiente, P. Giampietro (voce), *Rifiuti (smaltimento dei)*, in *Enc. dir.*, XL, Milano 1989, p. 786 ss.

⁵⁵ V., Masera, *I nuovi delitti contro l'ambiente*, voce per il "Libro dell'anno del diritto Treccani" 2016, in *Dir. pen. cont.*, 17.12.2015, 1 ss., 3; A. Bell e A. Valsecchi, *Il nuovo delitto di disastro ambientale: una norma che difficilmente sarebbe potuta essere scritta peggio*, in *Dir. pen. cont.*, 21.07.2015, p. 10 ss.; M. Catenacci, *La legge sugli ecoreati e i suoi principali nodi problematici*, in A. Manna (a cura di), *Il nuovo diritto penale ambientale*, Roma, Dike, 2016, pp. 11-12; A. Manna, *Il nuovo diritto penale ambientale, nel quadro della politica criminale espressione dell'attuale legislatura*, in Id., (a cura di), *Il nuovo diritto penale ambientale*, cit., p. 34 ss.

della entrata in vigore delle fattispecie penali di rinvio⁵⁶.

Dunque, anche in relazione a situazioni di tal fatta emergono difficoltà in ordine alla esatta definizione del bene di riferimento⁵⁷.

All'art. 452-*bis* c.p. – reato di inquinamento ambientale – si incrimina «chiunque abusivamente cagioni una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili delle acque, dell'aria [...] o di un ecosistema». Ed al di là della indeterminatezza che caratterizza quasi tutti gli elementi descrittivi della norma⁵⁸, come sinteticamente anticipato, il dato che interessa in questa sede è la presenza dell'avverbio 'abusivamente', laddove, la valorizzazione del momento autorizzativo nell'ambito di condotte inquinanti, sposta inevitabilmente l'attenzione da una concreta offesa all'ambiente a interessi di tipo amministrativo⁵⁹.

In egual modo all'art. 452-*quater* c.p. – disastro ambientale – il disastro è tale, al di là delle relative definizioni contenute nel precetto⁶⁰, soltanto qualora sia cagionato abusivamente. Seppure è stato osservato che l'avverbio abusivamente sia stato inserito nel precetto penale per introdurre una integrazione fornita dal legislatore o dalla pubblica amministrazione per investitura democratica o per competenze tecniche, e che lo stesso rappresenti il bilanciamento tra la tutela ambientale e la tutela di altri interessi altrettanto rilevanti per l'esplicazione della vita delle persone⁶¹, non può trascurarsi il dato secondo cui tale presenza determini lo svilimento, in un sol tempo, di una molteplicità di garanzie che invece dovrebbero caratterizzare il precetto penale, dalla riserva di legge/determinatezza/legalità, all'offensività, alla definizione costituzionale dei beni giuridici, alla sussidiarietà, con le note conseguenze sul piano della effettività⁶².

⁵⁶ In tal senso, critico, per tutti, G. Amendola, *L'ambiente in Costituzione. Primi appunti*, cit., pp. 1 ss., 4, secondo cui l'avverbio "abusivamente" ha una portata tanto ampia, al punto "di farci rientrare praticamente di tutto".

⁵⁷ V., L. Masera, *I nuovi delitti contro l'ambiente*, cit., p. 4; R. Zaffaroni, *Ambiente e sistema penale: a proposito di Mario Caterini*, *Delitos contro el medio ambiente y principios penales*, in *Dir. pen. cont.*, 09 gennaio 2018, p. 1 ss.

⁵⁸ Per tutti, L. Masera, *I nuovi delitti contro l'ambiente*, cit., p. 1 ss.; si consideri che a pochi giorni dalla entrata in vigore della l. n. 68/2015, la Corte di Cassazione ha provveduto alla pubblicazione di una relazione per finalità esplicative del testo dei nuovi delitti, v., *Rel. Cass. n. III/4/2015*, in www.cortedicassazione.it.

⁵⁹ V., G. Cocco, *Beni giuridici funzionali versus bene giuridico personalistico*, cit., p. 173, che evidenzia come "alle nuove esigenze di tutela si fa fronte attraverso la predisposizione di un apparato prescrittivo di natura più tecnica, burocratica, procedimentale, che giuridica in senso stretto, finalizzato ad agevolare i necessari controlli da parte delle autorità amministrative, invece che a tutelare direttamente i beni giuridici soprastanti"; e A. Manna, *Struttura e funzione dell'illecito penale ambientale*, cit., p. 2168, che evidenzia come la polarizzazione del fuoco del *Tatbestand* sulla assenza della autorizzazione amministrativa (...) comporti un evidente depotenziamento dell'efficacia preventiva del precetto penale.

⁶⁰ V., *Rel. Cass. n. III/4/2015*, cit., p. 14 ss.

⁶¹ C. Ruga Riva, *L'ambiente in Costituzione. Cambia qualcosa per il penalista?*, cit., p. 10.

⁶² Per tutti, S. Moccia, *Dalla tutela di beni alla tutela di funzioni*, cit. p. 343 ss.

D'altronde, le indefinite formule definitorie adottate negli artt. 452-*bis* e *quater*, nel tentativo di descrivere le condotte di inquinamento e disastro ambientali, rappresentano la conferma della difficoltà per il legislatore di individuare e descrivere una concreta offesa ad un afferrabile e percepibile bene giuridico⁶³.

5. Ipertrofia penalistica ed ineffettività. La rilevanza penale degli elementi ambientali come strumento di tutela della salute.

Emerge un assetto normativo, in conformità con quanto sovente avviene nelle moderne discipline penali dell'emergenza⁶⁴, caratterizzato ad un tempo da ipertrofia ed ineffettività. Si consideri che a fronte dei circa 900 procedimenti penali istruiti mediamente ogni anno per le fattispecie delittuose di cui alla l. n. 68/2015, e dei 30.590 reati ambientali riscontrati dalle Forze dell'ordine nel 2021, dunque circa 84 ogni giorno e 3,5 ogni ora, i reati contro l'ambiente non compaiono nella lista dei settori di criminalità che risultano causa della presenza di detenuti nelle carceri italiane⁶⁵.

La formulazione delle fattispecie, in ordine su tutto alla descrizione dell'offesa al bene, è tale per cui in sede di giudizio sorge più di un problema probatorio.

Sotto un differente angolo di visuale, l'assenza di detenuti per motivi di criminalità ambientale potrebbe anche essere intesa come un segnale di particolare efficacia preventiva delle fattispecie, tuttavia, i dati relativi all'inquinamento e alle bonifiche dei siti inquinati dimostrano la incapacità della disciplina penale del settore a salvaguardare il bene per la cui tutela sarebbe dovuta essere predisposta⁶⁶.

Assegnare al diritto penale il ruolo di strumento di fronteggiamento del fenomeno dell'inquinamento, talvolta arricchendo l'arsenale penale con nuove fattispecie

⁶³ Si veda, V. Giordano, *La tutela penale dell'ambiente*, in A. Cavaliere e V. Masarone (a cura di), *L'incidenza di decisioni quadro, direttive e convenzioni europee nel diritto penale italiano*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2018, p. 301 ss.; nonché, sia consentito un rimando al G.M. Palmieri, *La tutela penale dell'ambiente tra legislazione speciale e riforma del codice*, cit., p. 169 ss.

⁶⁴ Per tutti, S. Moccia, *La perenne emergenza*, cit., *passim*, p. 1 ss.

⁶⁵ *Ecomafia. Le storie e i numeri della criminalità ambientale in Italia*, Legambiente, Milano, Edizioni Ambiente, 2022, pp. 12-13, 25; nonché, Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, in www.giustizia.it.

⁶⁶ "Cosa ha ottenuto il diritto penale ambientale? È stato davvero in grado di proteggere l'ambiente? Grazie alle sue disposizioni [...] disponiamo di un ambiente sano, salviamo le foreste, i boschi, le acque, l'atmosfera?", si chiede R. Zaffaroni, *Ambiente e sistema penale*, cit., p. 2, il quale conclude affermando che "l'unica cosa che otteniamo è di smantellare i nostri più basilari concetti giuridico-penali"; cfr., per tutti, i dati della European Environment Agency, in eea.europa.eu.

incriminatrici, talaltra mediante l'irrigidimento di regimi sanzionatori di fattispecie già esistenti, corrisponde al comportamento di colui che, imbattutosi in una persona gravemente ferita, ritiene di rivolgersi alle forze dell'ordine piuttosto che contattare con urgenza il servizio di pronto soccorso sanitario.

L'auspicio è rivolto all'abbandono di tecniche di incriminazione dalla natura accessoria ad indefinite regole amministrative, ad un uso sussidiario del diritto penale⁶⁷, a fattispecie penali incentrate sull'offesa, quantomeno in termini di pericolo concreto, nei confronti di beni giuridici afferrabili, e costituzionalmente rilevanti.

Dal momento che sussiste la necessità derivante dal vincolo imposto dall'art. 3, direttiva 2008/99 CE, probabilmente, una tecnica di incriminazione legittimamente adottabile nel settore potrebbe essere rappresentata da una fattispecie incriminatrice di superamento dei valori soglia dei limiti di inquinamento dei diversi elementi ambientali, il cui precetto contenga un rinvio che, a differenza del generico avverbio «abusivamente», sia di natura strettamente tecnica, e riferito in maniera precisa allo specifico provvedimento che disciplina la materia⁶⁸; la norma proposta dovrebbe contenere una nota di pericolo concreto rivolto alla tutela della salute⁶⁹.

Al di sotto della su indicata soglia di alterazione degli elementi ambientali, nonché in assenza del pericolo concreto nei confronti della salute, andrebbe prediletto l'uso di differenti settori dell'ordinamento giuridico, più agili, efficaci, e meno aggressivi della libertà del destinatario della norma.

Tuttavia, non sembra che sia questa la direzione verso cui si stia orientando la politica criminale del settore. In relazione alla recente riforma dell'art. 9 Cost., infatti, non è isolata la posizione di chi ritiene che il rischio derivante dall'apparente, e soltanto simbolico,

⁶⁷ Sul tema della sussidiarietà in diritto penale, fondamentali, A. Baratta, *Principi del diritto penale minimo. Per una teoria dei diritti umani come oggetto e limite della legge penale*, in *Dei delitti e delle pene*, 1985, p. 443 ss.; F. Bricola, *Carattere sussidiario del diritto penale e oggetto della tutela*, cit., p. 101 ss.; Id., *Tecniche di tutela penale e tecniche alternative di tutela*, in M. De Acutis e G. Palombarini (a cura di), *Funzioni e limiti del diritto penale. Alternative di tutela*, Atti del convegno, Abano Terme, 10-12 dicembre 1982, Padova, Cedam, 1984, p. 3 ss., ora in Id., *Scritti di diritto penale*, Milano, Giuffrè, 1997, p. 1475 ss.; L. Ferrajoli, *Crisi della legalità e diritto penale minimo*, in *Crit. dir.*, 2001, p. 44 ss.; C.E. Paliero, *Minima non curat praetor. Ipertrafia del diritto penale e decriminalizzazione dei reati bagatellari*, Padova, Cedam, 1985, *passim*; C. Roxin, *Fragwürdige Tendenzen in der Strafrechtsreform*, in *Radius*, 1966, III, p. 37, che insegna che «la giustizia penale è un male necessario, se essa supera i limiti della necessità resta soltanto il male».

⁶⁸ Sulle modalità di rinvio da considerarsi legittime per fini di integrazione del precetto, C. Fiore – S. Fiore, *Diritto penale. Parte generale*, Milano, Utet giuridica, 2020, p. 101 ss.

⁶⁹ S. Moccia, tra gli altri contributi, *Politica criminale e riforma del sistema penale. L'Alternativ Entwurf e l'esempio della Repubblica federale tedesca*, Napoli, Jovene, 1984, p. 293; M. Gallo, *I reati di pericolo*, cit., p. 5 ss.; con espresso riferimento all'ambiente, M. Caterini, *Effettività e tecniche di tutela nel diritto penale dell'ambiente*, cit., p. 352 ss.

rafforzamento del valore dell'ambiente potrebbe essere quello, sulla scia dell'emotività, di un incremento della domanda di soluzioni penalistiche⁷⁰. E la fondatezza di tali preoccupazioni viene confermata dalle prospettive derivanti dal testo della proposta della nuova direttiva in materia di tutela penale dell'ambiente, destinata alla sostituzione dell'attualmente vigente direttiva 2008/99CE⁷¹.

Dalla relazione che accompagna la proposta emerge una critica alla inefficacia delle risposte derivanti dalle discipline interne emanate a seguito della direttiva del 2008, e dal conseguente testo emerge una proposta che, senza risolvere la questione della indeterminatezza della definizione del danno all'ambiente penalmente rilevante, risulta orientata all'ampliamento del numero delle fattispecie incriminatrici, e all'innalzamento dei regimi sanzionatori previsti per fattispecie già vigenti e considerati troppo bassi⁷².

Il proponente legislatore europeo non considera l'acquisizione secondo cui il *giro di vite* rappresenta proprio la dimostrazione del fallimento della politica criminale caratterizzata dalla disciplina stessa a cui lo si intenda applicare⁷³.

Abstract: L'inserimento dell'ambiente tra i principi fondamentali della Costituzione non incide sulle problematiche del settore in materia penale.

L'ambiente, anche prima della riforma del 2022, era già pacificamente riconosciuto tra i valori fondamentali della Costituzione mediante una lettura integrata dei principi sovraordinati, ma le difficoltà inerenti alla relativa tutela penale derivano dalla vaghezza ed inafferrabilità del bene giuridico di riferimento.

Le fattispecie penali presentano sovente carenze descrittive in ordine all'oggetto della condotta, all'offesa, al bene giuridico, e si caratterizzano per la natura sanzionatoria del precetto che si fonda sulla violazione di indefinite regole amministrative.

Probabilmente, una tutela più efficace dell'ambiente potrebbe raggiungersi mediante l'uso di strumenti sussidiari rispetto al penale, utilizzando quest'ultimo soltanto mediante

⁷⁰ V., C. Ruga Riva, *L'ambiente in Costituzione. Cambia qualcosa per il penalista?*, cit., p. 10.

⁷¹ *Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla tutela penale dell'ambiente, che sostituisce la direttiva 2008/99 CE*, Bruxelles 15.12.2021.

⁷² V., B. Onofrj, *Proposta per una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione dell'ambiente attraverso il diritto penale: nuove frontiere nella lotta ai crimini ambientali in Europa*, in *Sist. pen.*, 05.07.2022, p. 1 ss.; L. Siracusa, *Novità normative dall'Unione europea in materia di tutela penale dell'ambiente*, in *Giustiziainsieme.it*, 10.01.2023, p. 1 ss.

⁷³ Chiarissimi sul punto, sia pur senza espresso riferimento all'ambiente, T. Padovani, *L'assenza di coerenza mette a rischio la tenuta del sistema*, cit., pp. 37 ss., 51; D. Pulitanò, *Tempeste sul penale. Spazzacorrotti e altro*, in *Dir. pen. cont.* 2019, 3, p. 235 ss.; il pensiero va all'antico insegnamento di C. Beccaria, *Dei delitti e delle pene*, Milano (1764), Feltrinelli, 2003, p. 78 ss.

fattispecie di pericolo concreto rivolte alla tutela della salute.

Abstract: The insertion of environment within the fundamental principles of the Constitution does not affect the criminal law.

Even before the 2022 reform, environment was already peacefully recognized among the fundamental values of the Constitution through an integrated reading of constitutional principles, but the matters in environment criminal law come from the vagueness and elusiveness of legal object.

In this field, criminal laws often present descriptive deficiencies with regard to the action, the offense, and the legal object, and are based on the violation of indefinite administrative rules.

Probably, a more effective protection of the environment could be achieved through subsidiary instruments, and the criminal law should be used only through concrete danger offences aimed at health protection.

Parole chiave: art. 9 Cost. – tutela penale dell’ambiente – bene giuridico – fattispecie di pericolo – principio di sussidiarietà.

Key words: art. 9 Const. – environmental criminal protection – legal object – danger offences – subsidiarity principle.